



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

FATTURE GONFIATE: LA DUPLICE CONTESTAZIONE DI FALSITÀ OGGETTIVA E SOGGETTIVA È LEGITTIMA

Publicato il 22 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano



L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27548 del 23 ottobre 2024 ha stabilito un importante principio in materia di fatturazioni irregolari, confermando la possibilità di contestare simultaneamente sia la falsità oggettiva che soggettiva delle operazioni, con particolare riferimento ai casi di costi artificialmente gonfiati attraverso contratti d'appalto non genuini.

Il caso esaminato

La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una società a responsabilità limitata contro una sentenza della Corte di giustizia tributaria laziale. Al centro della controversia, **la contestazione di operazioni fatturate attraverso un sistema di somministrazione illecita di manodopera.**

Gli accertamenti, scaturiti da due distinti processi verbali di constatazione, avevano evidenziato una complessa architettura fraudolenta caratterizzata dall'utilizzo di società cartiere.

L'architettura della frode

Il meccanismo fraudolento si basava sulla creazione di due consorzi, utilizzati come filtro tra la società beneficiaria e le cooperative esecutrici dei lavori. **Questi consorzi, gestiti da persone di fiducia del legale rappresentante della società ricorrente, erano stati costituiti con il preciso scopo di generare un indebito vantaggio fiscale.**

La particolare struttura della frode vedeva l'interposizione di vari soggetti nella catena commerciale, principalmente società cartiere, finalizzata a realizzare salti d'imposta.

La duplice natura dell'irregolarità

La Suprema Corte ha confermato la legittimità della contestazione sia sotto il profilo della falsità soggettiva che oggettiva. **La falsità soggettiva** si configura nell'utilizzo di un sistema di intermediazione fittizia nella catena di fatturazione, mentre **la falsità oggettiva** si manifesta nella sovrapprestazione delle prestazioni ricevute.

L'onere della prova

La Cassazione ha ribadito che **il contribuente ha la facoltà di fornire prova contraria**, che deve articolarsi su due fronti: dimostrare la propria buona fede e provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

È importante sottolineare come la mera regolarità formale della documentazione contabile e l'esistenza di pagamenti non siano sufficienti a dimostrare la genuinità delle operazioni, essendo questi elementi facilmente manipolabili.

Implicazioni pratiche

La sentenza ha importanti ripercussioni pratiche nel contrasto alle frodi fiscali, confermando la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di contestare simultaneamente più profili di irregolarità sulla stessa operazione, purché le contestazioni siano adeguatamente articolate e motivate.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

